

Motivi e principali argomenti:

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 5 febbraio 2004.

(¹) G.U.n. L 208 del 05/08/2002, pag. 0010

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 18 maggio 2005

(Causa C-219/05)

(2005/C 182/56)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 18 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Recchia, agente, e dai sigg. J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, abogados, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo assoggettato le acque reflue urbane di Sueca, dei suoi dintorni e di taluni comuni di La Ribera (Valenza) a un trattamento appropriato prima che siano scaricate in un'area dichiarata sensibile, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE (¹), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- 2) condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

— Violazione degli obblighi incombenti al Regno di Spagna ai sensi dell'art. 3 della direttiva citata: ai sensi di tale articolo, per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili», gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. L'agglomerato di Sueca e la maggior parte degli agglomerati della regione di La Ribera, nella provincia di Valenza, hanno una popolazione superiore a 10 000 a.e. e immettono le loro acque in un'area che è stata dichiarata «sensibile». Tuttavia tali agglomerati non sono stati ancora provvisti di alcuna rete fognaria di tutte le rispettive acque reflue.

— Violazione degli obblighi incombenti al Regno di Spagna ai sensi degli artt. 4 e 5 della citata direttiva. Tali due articoli obbligano a sottoporre a un trattamento più spinto di quello secondario le acque reflue degli agglomerati urbani di più di 10 000 abitanti, scaricate in aree sensibili al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Tuttavia tutte le acque reflue di Sueca non sono sottoposte a un trattamento più spinto di quello secondario prima dello scarico in mare in un'area sensibile. La maggior parte delle acque reflue degli agglomerati della regione di La Ribera non sono neppure sottoposte a un trattamento appropriato prima dello scarico nella medesima area sensibile. I dintorni costieri di Sueca (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barraquetes, Playa del Rey e Boga de Mar), con una popolazione estiva di circa 37 000 — 51 000 persone, si limitano a sottoporre le loro acque a un trattamento secondario prima del loro scarico nella medesima area sensibile.

(¹) GU L 135 del 30 maggio 1991, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München con ordinanza 4 maggio 2005 nel procedimento Daniel Halbritter contro Freistaat Bayern

(Causa C-227/05)

(2005/C 182/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 4 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento Daniel Halbritter contro Freistaat Bayern, il Bayerisches Verwaltungsgericht München, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 1, n. 2, in connessione con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE (¹), concernente la patente di guida, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare il diritto di guidare veicoli nel proprio territorio nazionale in base ad una patente rilasciata da un altro Stato membro neppure nel caso in cui nel detto primo Stato sia stata applicata al titolare di tale patente una misura di revoca o annullamento del permesso di guida, qualora il divieto temporaneo di rilascio di una nuova patente in questo primo Stato, disposto con la detta misura sanzionatoria, fosse scaduto prima del rilascio della patente di guida da parte del secondo Stato membro e